



COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

ART. 120 DELLA L.R. N. 1/2005

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
REALIZZATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE E SUSCETTIBILI DI CONTRIBUTO –
DISCIPLINA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SOMME RELATIVE
REGOLAMENTO



INDICE GENERALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E CONTENUTI

Art. 1
Obiettivi generali.

1. Il presente regolamento:
 - a) definisce le opere di urbanizzazione secondaria per le quali il comune di Pontedera può concedere un contributo ai soggetti che le realizzano;
 - b) determina i criteri i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i soggetti, diversi dal comune e dagli operatori privati nell'ambito degli interventi relativi ai piani attuativi particolareggiati o a questi assimilati, affinché essi possano richiedere il contributo pubblico;
 - c) determina le condizioni di ammissibilità ovvero di revoca del contributo.
2. Il regolamento, nel quadro delineato dal primo comma, favorisce le attività religiose e sociali, l'associazionismo, le più diverse forme d'arte, il volontariato, la crescita culturale, le attività del tempo libero, svolti e/o connessi alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il regolamento elenca caratteristiche e qualità delle opere di urbanizzazione secondaria la cui realizzazione è richiesta da parte di soggetti diversi dal comune ed individua l'iter procedimentale per la presentazione delle domande di contributo delle stesse opere.
2. Il regolamento, con tutti i suoi richiami, descrive i requisiti che devono essere posseduti dagli enti e dalle associazioni affinché possano godere del contributo per la realizzazione delle opere di cui al primo comma, stabilendone anche il tetto massimo ammissibile.

TITOLO II
DEFINIZIONI E AMMISSIBILITÀ

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 3
Soggetti beneficiari – Ambito spaziale

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
 - Enti religiosi, le chiese e tutti gli edifici di culto, utilizzati per i servizi religiosi ovvero per l'esercizio pastorale, nonché gli immobili destinati alle attività educative, culturali, sociali, ricreative, annessi agli edifici di culto ovvero situati nelle vicinanze o comunque connessi ad essi;
 - Associazioni a loro volta qualificabili come:
 - a) Centri civici e/o sociali e/o culturali, quali gli immobili destinati a tali attività e le loro pertinenze, le sedi per le attività educative, culturali, sociali e ricreative, annessi alla sede principale ovvero situati nelle vicinanze o comunque connessi ad essi;
 - b) Centri sportivi e/o ricreativi, quali immobili e le loro pertinenze destinati a tali attività, complessivamente gestiti da soggetti diversi da enti pubblici ma nei quali possono sussistere immobili di proprietà pubblica;
 - c) Attrezzature sanitarie, quali i immobili e le relative pertinenze destinati allo svolgimento di servizi sanitari quali assistenza, analisi e cure, nonché i centri diurni per anziani e per disabili, centri residenziali per anziani (Case protette, Rsa) e centri residenziali socio-riabilitativi per disabili, esercitati da soggetti diversi dal servizio pubblico nazionale.
2. Nell'ambito delle definizioni date, per "situati nelle vicinanze" deve intendersi che gli immobili oggetto

d'intervento o di nuova realizzazione devono trovare oggettiva connessione funzionale con la sede principale dell'edificio di culto o sede del centro civico/sociale/culturale dell'attrezzatura sanitaria.

3. In ogni caso il complesso dei fabbricati, esistenti o previsti, costituenti il centro civico/sociale/culturale o l'attrezzatura sanitaria non può eccedere la zonizzazione o il perimetro individuato dallo strumento urbanistico generale vigente per i medesimi, ovvero dal piano attuativo se esistenti.

4. Gli edifici religiosi o parti di essi, a qualsiasi confessione o culto destinati, possono essere ricavati all'interno di fabbricati realizzati ex-novo ovvero oggetto di acquisto nell'ambito di manufatti già realizzati purché presentino tutti i necessari requisiti di accessibilità e agibilità quali locali aperti al pubblico. In quest'ultimo caso gli edifici religiosi possono essere individuati in qualsiasi zona urbanistica descritta dallo strumento urbanistico generale vigente, fermo restando la necessità che si modifichi la destinazione d'uso secondo necessità dei locali destinati allo scopo.

Art. 4

Titolarità

1. Sono titolari della facoltà di richiedere il contributo di cui al successivo art. 7, i legali rappresentanti degli enti religiosi, dei centri e delle attrezzature sanitarie elencate all'art. 3.

2. Per gli enti religiosi della Chiesa cattolica, sono legali rappresentanti le competenti Autorità ecclesiastiche riconosciute. In luogo dell'Autorità, per le parrocchie e le chiese può operare anche l'Ordinario Diocesano debitamente e preventivamente autorizzato. Qualora più enti religiosi appartenenti a diocesi diverse, facciano richiesta di contributo per il medesimo esercizio finanziario, le rispettive Autorità dovranno redigere un'istanza congiunta attestante la presa d'atto delle reciproche esigenze e, eventualmente, stabilire l'ammontare della richiesta ammissibile per ciascuno.

3. Per gli altri enti di culto, sono rappresentanti legale coloro che sono a capo del clero locale. Per le confessioni religiose, cristiana ortodossa e protestante, sono rappresentanti legali i rispettivi diaconi; per le altre confessioni e/o congregazioni religiose cristiane, i rappresentanti legali sono i rappresentanti dei luoghi di culto. Per la religione ebraica è il rabbino. Per la religione islamica di tradizione sunnita è l'imam; per la religione islamica di rito sciita è l'ayatollah.

4. Gli enti religiosi non appartenenti a quelli oggetto di specifiche disposizioni normative, dovranno essere legalmente riconosciuti con apposito decreto del Ministero degli Interni.

5. Nel caso in cui la domanda di contributo sia riferita ad un centro sociale e/o civile e/o culturale, il legale rappresentante è individuato in quello dell'associazione che ne tutela l'attività e la gestione. L'associazione può essere riconosciuta o non riconosciuta come persona giuridica, secondo la distinzione che ne fa l'ordinamento vigente (cfr. cod.civ.).

6. E' ammissibile che tutte le associazioni facciano richiesta congiunta di contribuzione per il medesimo esercizio finanziario, allegando dichiarazione di presa d'atto delle singole e reciproche esigenze con la ripartizione dell'ammontare necessario a ciascuna.

7. Non è ammessa richiesta di contributo per le associazioni con fini di lucro, anche parziale.

Art. 5

Tipologia delle opere e degli interventi

1. Ai fini del presente regolamento, per opere e interventi di urbanizzazione secondaria ammissibili alla contribuzione devono intendersi quelli elencati dalle lettere a), b), f), g) h) del comma 1 e dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 79 dell'art. 78 della L.R. n. 1/2005, complessivamente intese come nuove opere, attrezzature ed impianti, ovvero restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento ed adeguamento di quelle della stessa natura esistenti.

2. In nessun caso potranno essere ammessi a contribuzione interventi da realizzarsi su immobili non legittimi ai sensi della normativa urbanistica in vigore, sia all'atto dell'esame dell'istanza che al momento della loro realizzazione, ovvero non conformi al P.R.G. vigente, o realizzati senza titolo alcuno.

CAPO II

CONTRIBUZIONE

Art. 6

Costituzione del fondo

- 1.** Nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, il consiglio comunale determina l'ammontare dei proventi destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a cura di soggetti diversi dal Comune, in relazione a quanto previsto dalla tabella A/5 allegata alla L.R. n. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Costituito il fondo, il responsabile della comunicazione emetterà apposito avviso da effettuare mediante pubblicazione di manifesti e sul sito web del comune. Nell'avviso sarà indicata la risorsa finanziaria disponibile.
- 3.** L'eccedenze rispetto all'ammontare massimo stabilito per l'anno di riferimento costituisce economia da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione tese al miglioramento della qualità ambientale, dell'accessibilità urbana e della sicurezza stradale.

Art. 7

Modalità di accesso ai contributi

- 1.** Il rappresentante legale come definito all'art. 4 presenta al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno la domanda, in bollo, di richiesta di contributo per l'anno successivo. La domanda deve essere presentata prima di dare corso ai lavori.
- 2.** Le domande devono essere redatte in maniera chiara ed esaustiva, riportando la denominazione completa e corretta dell'ente/associazione che la promuove, il codice fiscale, e le altre coordinate anagrafico-costitutive necessarie, come specificato al successivo articolo.
- 3.** Qualora si manifesti l'esigenza di lavori urgenti dettati da eventi non programmati o estranei alla volontà del proponente e tali da pregiudicare l'agibilità dei locali e degli ambienti utilizzati per gli scopi dell'ente e/o dell'associazione, è ammessa la richiesta di contributo anche successivamente all'inizio dei lavori de quo. In questo caso l'istanza conterrà anche tutti gli elementi necessari a motivo dell'inizio dei lavori con urgenza.
- 4.** La domanda dovrà essere presentata allo sportello unico dell'edilizia o, in sua mancanza, all'ufficio relazioni con il pubblico. Al momento della presentazione della domanda viene:
 - a) accertata la completezza della documentazione, la cui deficienza immotivata è motivo di non accettazione, secondo l'elenco prestabilito in relazione al successivo articolo ;
 - b) comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento del 1° Settore "Pianificazione del Territorio e Ambiente".

Art. 8

Contenuti della domanda

- 1.** La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
 - Le generalità, il domicilio, il codice fiscale, la partita I.V.A. del titolare abilitato a richiedere il contributo, tutto in forma di autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 - La località, l'indirizzo, le coordinate catastali complete, il titolo (copia dell'atto) posseduto in relazione al bene immobile, ove viene richiesta la realizzazione dell'intervento di cui si chiede contributo, tutto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - La descrizione delle opere e dei lavori da compiersi, entrambi con il relativo costo stimato e/o elencato asseverato da tecnico abilitato ai sensi di legge;
 - La dichiarazione d'impegno a subordinare l'esecuzione dei lavori alla presentazione di idoneo titolo edilizio (denuncia d'inizio attività o permesso di costruire);
 - Eventuale dichiarazione di contribuzione in forma congiunta con presa d'atto delle reciproche esigenze di ciascun ente o associazione;
 - Il recapito completo per le comunicazioni cartacee ed elettroniche (indirizzo di posta anagrafica e indirizzo di posta elettronica), ovvero il nominativo del soggetto delegato dal richiedente a ricevere le comunicazioni interlocutorie relative al procedimento;
 - Le coordinate complete dell'istituto bancario per effettuare il versamento.
- 2.** Qualora gli interventi comportino la redazione di un progetto di natura edilizia, la domanda deve essere corredata della documentazione tecnica necessaria, quale:
 - a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risultino le motivazioni dell'intervento, le modalità

- operative e i risultati attesi, nonché la corografia urbanistica del luogo e/o edificio d'intervento;
- b) Copia della planimetria catastale come depositata all'Ufficio provinciale della competente Agenzia del Territorio (Catasto), con allegata dichiarazione autenticata della non modificazione dello stato di fatto catastale fino al momento della domanda;
 - c) Copia della dichiarazione di agibilità/abitabilità dei locali se rilasciata, ovvero della certificazione se intervenuta ai sensi del D.P.R. n. 425/1994 e norme regionali correlate, relativa ai locali oggetto d'intervento;
 - d) In mancanza del documento di cui alla lettera c), dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di assenza di tale certificazione/dichiarazione;
 - e) Elaborati grafici completi e quotati, rappresentanti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto in scala adeguata per rappresentare le opere e i lavori oggetto dell'istanza; la redazione dei documenti di progetto dovrà fare riferimento alla categoria "progetto preliminare" come definito dal D.Lgs. n. 163/2006;
 - f) Relazione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/91, come prevista anche dal Regolamento comunale per il contenimento energetico negli edifici approvato con deliberazione consiliare n. 105/2007;
 - g) Certificazioni circa l'adeguatezza e la conformità degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 anche nell'ipotesi di cui alla lett. d);
 - h) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l'avvenuta rendicontazione di contributi percepiti in precedenza, come previsto dal successivo articolo 11;
 - i) Il recapito del tecnico che assevera il progetto con indirizzo anagrafico ed elettronico completi, necessari per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica dovrà essere certificato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 185/2008).

Art. 9

Procedimento istruttorio -Pubblicità

1. Le domande di cui all'articolo precedente sono esaminate secondo l'ordine di presentazione con riferimento alla data e al protocollo di arrivo.
2. Il Responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del 1° Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente, accerta la completezza documentale della domanda e ne esamina il contenuto allo scopo di individuare la categoria d'intervento e l'ammissibilità delle opere e dei lavori al contributo come previsto dal presente regolamento.
3. Ove necessario, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere anche pareri di uffici e/o enti diversi che dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta. Ove lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento convocherà apposita conferenza di servizi ai sensi del Capo IV della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ove la domanda risulti incompleta o inesatta, il responsabile del procedimento provvede a richiedere le opportune integrazioni entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali la domanda s'intende comunque accolta. Il procedimento d'istruttoria dovrà essere completato entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dalle integrazioni pervenute a seguito di richiesta come previsto dal precedente comma.
5. Esperita l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al richiedente la domanda o ad altro delegato opportunamente indicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, indicando le motivazioni per l'eventuale rifiuto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente che ne ha titolo ai sensi dell'art. 4 potrà presentare osservazioni.
6. Ogni comunicazione inerente il procedimento è effettuata ai sensi, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Una volta terminati i procedimenti d'istruttoria relativi alle domande pervenute per l'anno in corso, il responsabile del procedimento ne compila l'elenco riportando titolarità, soggetto beneficiario, la data di presentazione e la somma richiesta, e gli esiti dell'istanza. L'elenco sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del comune per un periodo non inferiore a 60 giorni.
8. Anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, entro il termine di pubblicazione indicato al precedente comma chiunque potrà intervenire nel procedimento e presentare osservazioni.

Art. 10

Erogazione del contributo-modalità di calcolo

1. Esperito il termine di cui al comma 7 dell'art. 9, il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei fondi come previsti ai sensi dell'art. 6 e compila una relazione contenente le proprie valutazioni in ordine alle istanze pervenute, formulando la proposta l'erogazione o meno del contributo per ciascuna di essa.
2. Per ciascuna domanda pervenuta, ove le opere e i lavori siano ritenuti ammissibili sia in qualità che nel loro costo con riferimento all'andamento dei prezzi delle opere e dei lavori normalmente applicati nell'esecuzione di lavori pubblici, il criterio per la determinazione dell'ammontare della somma erogabile è la proporzionalità esistente tra la richiesta fatta e il montante di tutte le richieste, relazionata alla risorsa disponibile come determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 6.
3. Non potranno essere oggetto di valutazione all'interno della cifra richiesta voci relative a opere e lavori diverse da quelle elencate nel presente regolamento, a oneri e tributi ad esse collegate, ovvero riferite a materiali d'arredo.
4. Potrà essere derogato dal criterio generale di cui al secondo comma ove ragioni di urgenza e necessità ovvero il concorso di lavori di pubblico interesse o ancora di conservazione di beni storici, architettonici e testimoniali, vengano a consigliare una diversa ripartizione delle risorse disponibili. Di questa eventualità dovrà essere redatta idonea e apposita motivazione nell'ambito della relazione di cui al primo comma.
5. Per le sole associazioni ove non operi un richiesta coordinata come indicato dal comma 6 dell'art. 4, il contributo erogabile non potrà eccedere la somma omnicomprensiva di 40.000,00 Euro per ogni anno.
6. L'erogazione del contributo è effettuata con atto dirigenziale.

Art. 11

Rendicontazione

1. L'erogazione del contributo al soggetto beneficiario comporta l'obbligo della rendicontazione delle spese effettuate in stretta relazione al programma di opere e lavori per i quali è stato richiesto.
2. La rendicontazione dovrà essere prodotta entro e non oltre l'anno solare in cui è stato ottenuto il contributo anche qualora esso debba essere compilato solo parzialmente in virtù della parcellizzazione delle opere o alla loro mancata conclusione. Resta fermo l'obbligo di rendicontare l'intero contributo alla conclusione degli interventi previsti.
3. La mancata rendicontazione è motivo sufficiente alla richiesta di restituzione del contributo e a rendere ostativa l'erogazione di successivi contributi.
4. Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2, il contributo dovrà comunque essere restituito qualora l'edificio destinato al culto sia successivamente dimesso e alienato con altra destinazione d'uso, anche se intervenuta successivamente.
5. La rendicontazione è sottoscritta dal responsabile dell'ente o associazione che ha beneficiato del contributo.
6. In caso di trasferimento della titolarità la rendicontazione è sottoscritta da tutti i soggetti che sono intervenuti nella richiesta di contributo e nella sua utilizzazione.

Art. 12

Norma transitoria

Ai fini delle sole domande da presentare per i contributi relativi all'esercizio finanziario 2009 e da erogare nel 2010, i termini per la presentazione sono prorogati a 30 giorni successivi alla data di approvazione del presente regolamento e potranno essere ammissibili anche se relative a opere e lavori già iniziati o eseguiti nel corso del 2009.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 18/05/2010